SERIE SPECIALE

Conto corrente con la Posta

Anno 85° — Numero 92

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA**

Roma - Sabato, 9 dicembre 1944

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF. 50-139 51-236 51-554

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI				ALLA PARTE SECONDA			
In Italia e Colonie	Abb. annuo . . L. 200	All'Estero	Abb. annuo . . L. 400	In Italia e Colonie	Abb. annuo . . L. 120	All'Estero	Abb. annuo . . L. 240
	» semestrale » 100		» semestrale » 200		» semestrale » 60		» semestrale » 120
	» trimestrale » 50		» trimestrale » 100		» trimestrale » 30		» trimestrale » 60
	Un fascicolo . » 4		Un fascicolo . » 8		Un fascicolo . » 4		Un fascicolo . » 8

Al solo « BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI » (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

In Italia e Colonie	Abb. annuo . . . . . L. 100 — Un fascicolo - Prezzi vari.	All'Estero	Abb. annuo . . . . . L. 200 — Un fascicolo - Prezzi vari raddopp.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); e presso le librerie depositarie di Roma e dei Capoluoghi delle provincie.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono in ROMA — presso l'Ufficio "Inserzioni,, della Libreria dello Stato — Palazzo del Ministero delle Finanze.

AVVISO

Ad evitare che col 1° gennaio p. v. si verifichi interruzione nell'invio del periodico e poichè, in seguito, non sarebbe possibile spedire ai ritardatari tutti i fascicoli arretrati, si pregano i Signori Abbonati di voler rinnovare al più presto l'abbonamento alla " Gazzetta Ufficiale „ alle condizioni di cui appresso, versando il corrispondente importo nel conto corrente postale 1-2640:

Parte I (legislativa)	**Abb. annuale**	**L. 300,70**
	„ semestrale	**„ 150,70**
Parte II (inserzioni)	**Abb. annuale**	**L. 200,70**
	„ semestrale	**„ 100,30**

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

SUPPLEMENTI STRAORDINARI

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 3 agosto 1944, n. 357.

Facoltà al Ministro per la marina di apportare variazioni provvisorie ai quadri degli ufficiali in servizio permanente effettivo dei vari Corpi militari della Regia marina.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Vista la legge 6 giugno 1935, n. 1098, sulla istituzione di un ruolo speciale di ufficiali di complemento della Regia marina e successive modificazioni;
Vista la legge 3 dicembre 1942, n. 1417, relativa alla istituzione di due ruoli speciali in servizio permanente effettivo e varianti agli organici dei Corpi militari della Regia marina;
Visto il R. decreto-legge 2 marzo 1944, n. 82, relativo alle variazioni provvisorie degli organici dei vari Corpi militari della Regia marina;
Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B, riguardante la sospensione delle norme relative all'emanazione, promulgazione, registrazione e pubblicazione dei Regi decreti e di altri provvedimenti;
Visto il R. decreto-legge 29 maggio 1944, n. 141, che istituisce presso la sede del Governo una Sezione speciale di controllo della Corte dei conti;
Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, concernente l'assemblea per la nuova costituzione dello Stato, il giuramento dei membri del Governo e la facoltà del Governo di emanare norme giuridiche;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la marina, di concerto con il Ministro pel tesoro;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

La facoltà concessa al Ministro per la marina con l'art. 1 del R. decreto-legge 2 marzo 1944, n. 82, circa le variazioni provvisorie da apportare ai quadri organici degli ufficiali in servizio permanente effettivo e del ruolo speciale dei vari Corpi militari della Regia marina, può essere esercitata anche ad intervalli più brevi del semestre, ma non inferiori ai tre mesi.

Art. 2.

Il presente decreto ha effetto dal 22 marzo 1944.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 3 agosto 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — DE COURTEN — SOLERI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 dicembre 1944
Atti del Governo, registro n. 1, foglio n. 55. — PETIA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 21 settembre 1944, n. 358.

Regolazione dello stato civile di morti e scomparsi in mare in conseguenza di sinistri di navi mercantili.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Viste le disposizioni contenute nel titolo III del libro I della parte prima del Codice della navigazione;
Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per la marina, di concerto col Ministro per la grazia e giustizia e con quello pel tesoro;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Gli aventi diritto a prestazioni previdenziali o assicurative in dipendenza della morte o della scomparizione in mare di componenti l'equipaggio o di passeggeri di navi mercantili, qualora per cause inerenti allo stato di guerra non possano ottenere dai competenti Uffici dello stato civile gli estratti degli atti di morte o di scomparizione in mare redatti a norma degli articoli 206 a 209 del Codice della navigazione, potranno esibire, ai soli fini del conseguimento delle prestazioni previdenziali o assicurative, un certificato rilasciato dal Ministero della marina attestante l'avvenuta morte o scomparizione.

Per la compilazione del certificato di cui al precedente comma, il Ministero della marina può avvalersi, oltre che dei risultati delle inchieste sui sinistri marittimi, da qualunque autorità eseguite, anche di qualsiasi altro elemento che ritenga rilevante allo scopo.

Art. 2.

Agli stessi fini di cui all'art. 1, qualora per cause inerenti allo stato di guerra non sia possibile agli interessati di ottenere altri certificati dello stato civile, in luogo di questi potranno essere esibiti atti notori.

Art. 3.

Entro sei mesi dalla cessazione dello stato di guerra coloro che abbiano beneficiato di prestazioni previdenziali o assicurative sulla base dei documenti di cui agli

articoli 1 e 2 saranno tenuti a presentare ai competenti uffici degli Enti previdenziali o degli Istituti di assicurazione il regolare estratto degli atti di morte o scomparizione o gli altri certificati dello stato civile.

Art. 4.

Il Ministro per la marina può, con suo provvedimento, limitare il beneficio stabilito dal presente decreto disponendo che in tutto o in parte le somme dovute dagli Enti previdenziali o dagli Istituti assicuratori siano accantonate in attesa della esibizione, da parte degli interessati, della regolare documentazione.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 21 settembre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — DE COURTEN — TUPINI — SOLERI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 dicembre 1944
Atti del Governo, registro n. 1, foglio n. 56. — PETIA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 28 settembre 1944, n. 359.

Ricostituzione dell'Accademia nazionale dei Lincei.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Veduta la legge 8 giugno 1939, n. 755;
Veduto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Veduta la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con quello per le finanze e con quello pel tesoro;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

L'Accademia nazionale dei Lincei è ricostituita.
Con successivo decreto legislativo saranno date le norme per il suo ordinamento.

Art. 2.

Il commissario, al quale è affidata la liquidazione della Reale Accademia d'Italia in virtù del decreto Luogotenenziale 18 agosto 1944, è incaricato anche di provvedere alle operazioni necessarie per la ricostituzione dell'Accademia nazionale dei Lincei.

Art. 3.

L'Accademia è esente da ogni imposta o tassa generale o locale, presente o futura salvo espressa deroga legislativa.

Gli atti dell'Accademia che sarebbero colpiti da tassa di registro godono del trattamento tributario stabilito per gli atti stipulati dallo Stato.

Art. 4.

Sul bilancio del Ministero della pubblica istruzione sarà iscritto a favore dell'Accademia nazionale dei Lincei per l'esercizio finanziario 1944-45 lo stanziamento di L. 5.740.200.

Art. 5.

Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno d'Italia.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 28 settembre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — DE RUGGIERO — SIGLIENTI — SOLERI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 dicembre 1944
Atti del Governo, registro n. 1, foglio n. 60. — PETIA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 19 ottobre 1944, n. 360.

Aumento del compenso giornaliero spettante ai componenti le Commissioni per gli esami di maturità e abilitazione.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, sulle facoltà del Governo di emanare norme giuridiche;
Visto il R. decreto 4 maggio 1925, n. 653, concernente il regolamento sugli alunni, gli esami e le tasse negli Istituti medi di istruzione;
Visto il R. decreto 18 aprile 1929, n. 673, recante norme per gli esami di maturità classica e scientifica e per quelli di abilitazione magistrale e tecnica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione, di concerto con quello pel tesoro;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

A partire dalla sessione estiva di esami dell'anno scolastico 1943-44, il compenso giornaliero di L. 25, spettante ai componenti le Commissioni per gli esami di maturità e abilitazione, ai sensi dell'art. 74 del R. decreto 4 maggio 1925, n. 653, è elevato a L. 50, decurtate del doppio 12 %.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 19 ottobre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — DE RUGGIERO — SOLERI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 dicembre 1944
Atti del Governo, registro n. 1, foglio n. 58. — PETIA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 26 ottobre 1944, n. 361.

Modificazione del 2° comma dell'art. 3 del R. decreto-legge 3 aprile 1944, n. 104, concernente lo stato degli ufficiali della Regia marina non presenti in servizio.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Vista la legge 3 dicembre 1942, n. 1417;
Visto il R. decreto-legge 2 marzo 1944, n. 82;
Visto il R. decreto-legge 3 aprile 1944, n. 104;
Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B;
Visto il R. decreto-legge 29 maggio 1944, n. 141;
Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la marina, di concerto col Ministro pel tesoro;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Il 2° comma dell'art. 3 del R. decreto-legge 3 aprile 1944, n. 104, è abrogato e sostituito come segue, con effetto dal 1° gennaio 1944:

« Qualora non vi siano posti in organico gli ufficiali stessi rientrano in ruolo temporaneamente in eccedenza, salvo riassorbimento al verificarsi delle successive vacanze ».

Art. 2.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 26 ottobre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — DE COURTEN — SOLERI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 dicembre 1944
Atti del Governo, registro n. 1, foglio n. 57. — PETIA

DECRETO LUOGOTENENZIALE 12 novembre 1944, n. 362.

Integrazione al regolamento sulle gestioni affidate ai consegnatari-cassieri delle Amministrazioni centrali.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il regolamento per le gestioni affidate ai consegnatari-cassieri delle Amministrazioni centrali, approvato con R. decreto 20 ottobre 1924, n. 1796;
Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B;
Visto il R. decreto-legge 29 maggio 1944, n. 141;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro pel tesoro;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Dopo il penultimo comma dell'art. 3 del regolamento per le gestioni affidate ai consegnatari-cassieri delle Amministrazioni centrali, approvato con R. decreto 20 ottobre 1924, n. 1796, va inserito il comma seguente:

« Può infine disporsi l'emissione di ordini di accreditamento a favore del cassiere del Ministero del tesoro, nei limiti delle disposizioni in vigore al momento della emissione dei relativi ordini, per il pagamento degli acquisti, delle forniture e di quanto altro occorra per i servizi del Provveditorato generale dello Stato ».

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e farlo osservare.

Dato a Roma, addì 12 novembre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — SOLERI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 dicembre 1944
Atti del Governo, registro n. 1, foglio n. 59. — PETIA

DECRETO MINISTERIALE 18 ottobre 1944.

Annullamento di posti di allievo ufficiale presso la Regia accademia della Regia guardia di finanza.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il R. decreto 14 giugno 1923, n. 1281, e successive disposizioni sull'ordinamento della Regia guardia di finanza;
Visto il decreto Ministeriale 20 gennaio 1936, contenente norme esecutive per la prima applicazione del R. decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1961, convertito nella legge 9 gennaio 1936, n. 75, sul reclutamento degli ufficiali e dei sottufficiali della Regia guardia di finanza, e successive modificazioni;
Visto il R. decreto 28 settembre 1934, n. 1587, che detta norme sui requisiti per l'ammissione ai concorsi ed impieghi nelle Amministrazioni dello Stato;
Visto il R. decreto 24 luglio 1940, n. 1178, concernente il requisito dell'età per l'ammissione ai concorsi a posti di allievo ufficiale della Regia accademia della Regia guardia di finanza;
Vista l'autorizzazione n. 2789-19520-10.1 del 7 dicembre 1942, della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a bandire un concorso a 120 posti di allievo ufficiale della Regia guardia di finanza per l'anno scolastico 1943-44, riservando la metà dei posti suddetti a favore dei richiamati alle armi;
Visto il decreto Ministeriale 5 febbraio 1943, registrato alla Corte dei conti il 22 marzo 1943, registro n. 7 Finanze, foglio n. 57, con cui é stato bandito un concorso per esami a 60 posti di allievo ufficiale presso la Regia accademia della Regia guardia di finanza, per l'anno scolastico 1943-44;
Visto il decreto Ministeriale 26 febbraio 1943, registrato alla Corte dei conti il 22 marzo 1943, registro n. 7 Finanze, foglio n. 65, con cui é stato bandito altro concorso per esami a 30 posti di allievo ufficiale presso l'anzidetta Regia accademia, per l'anno scolastico 1943-44;

Considerato che per gli avvenimenti seguiti all'8 settembre 1943 i suddetti concorsi non hanno potuto avere regolare svolgimento;

Decreta:

Art. 1.

I concorsi per esami a 60 ed a 30 posti di allievo ufficiale presso la Regia accademia della Regia guardia di finanza, per l'anno scolastico 1943-44, banditi rispettivamente con i decreti Ministeriali 5 e 26 febbraio 1943, sono annullati.

Art. 2.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 18 ottobre 1944

Il Ministro: SIGLIENTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 novembre 1944
Registro Finanze n. 2, foglio n. 102. — LESEN

DECRETO MINISTERIALE 8 novembre 1944.
Sostituzione del commissario della Regia stazione chimico-agraria sperimentale di Roma.

IL MINISRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto il R. decreto 30 novembre 1871, n. 623, serie seconda, con il quale venne istituita la Regia stazione chimico-agraria sperimentale di Roma;

Visto il R. decreto-legge 25 novembre 1929, n. 2226, contenente provvedimenti per le Stazioni sperimentali agrarie, convertito nella legge 5 giugno 1930, n. 951;

Visto il decreto Ministeriale 12 dicembre 1943, col quale veniva provveduto allo scioglimento del Comitato amministrativo della Regia stazione chimico-agraria sperimentale di Roma e alla nomina del prof. Guido De Marzi a commissario straordinario;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 249;

Decreta:

Il dott. Emilio Massimilla è nominato commissario della Regia stazione chimico-agraria sperimentale di Roma in sostituzione del prof. Guido De Marzi.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 8 novembre 1944

Il Ministro: GULLO

DECRETO MINISTERIALE 11 novembre 1944.
Nomina del presidente e dei componenti il Collegio sindacale della Società cooperativa di credito, produzione e lavoro « Rinnovamento » di San Cipirello (Palermo).

IL MINISTRO PEL TESORO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933, e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Considerata l'opportunità di provvedere, ai sensi dell'art. 86-*bis*, del citato R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, alla sostituzione dei sindaci della Società cooperativa di credito produzione e lavoro « Rinnovamento », cooperativa collettiva con sede nel comune di San Cipirello (Palermo), azienda che trovasi in liquidazione secondo le norme ordinarie;

Decreta:

I signori prof. Alessandro Paino fu Antonio, ragioniere Michele Orlando fu Saverio e dott. Luigi Tamburello di Giacomo, sono nominati, rispettivamente, presidente e componenti il Collegio sindacale della Società cooperativa di credito produzione e lavoro « Rinnovamento », cooperativa collettiva con sede nel comune di San Cipirello (Palermo), in sostituzione dei sindaci attualmente in carica.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 11 novembre 1944

Il Ministro: SOLERI

DECRETO MINISTERIALE 21 novembre 1944.
Nomina dei vice commissari della Federazione italiana dei Consorzi agrari.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto l'art. 38, lettera *D* della legge 18 maggio 1942, n. 566, sul riordinamento degli Enti economici della agricoltura e dei Consorzi agrari;

Visto lo statuto della Federazione italiana dei Consorzi agrari approvato con decreto Ministeriale 28 dicembre 1942;

Ritenuto, che per esigenze derivanti dallo stato di guerra occorre adottare altro ordinamento e nuove direttive nell'organizzazione della Federazione e dei dipendenti Consorzi agrari;

Considerata l'opportunità di integrare l'opera del commissario, con la collaborazione di vice commissari, allo scopo di assicurare all'Ente il più efficace funzionamento, nell'interesse dell'economia agricola del Paese;

Decreta:

Art. 1.

Il prof. Pietro Germani, il prof. avv. Alfredo Moschella e il per. agr. Pietro Piacentini sono nominati vice commissari della Federazione italiana dei Consorzi agrari.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 21 novembre 1944

Il Ministro: GULLO

DECRETO MINISTERIALE 23 novembre 1944.
Caratteristiche dei biglietti di Stato.

IL MINISTRO PEL TESORO

Visto l'art. 1 del R. decreto-legge 20 maggio 1935, n. 874;

Visto l'art. 7 del regolamento sui biglietti di Stato approvato col predetto R. decreto-legge 20 maggio 1935, n. 874;

Considerato che la fabbricazione e la emissione dei biglietti di Stato da lire 5 e 10 autorizzata con i decreti Ministeriali 16 ottobre 1942, n. 129130, 14 aprile 1943, n. 103838, e 14 aprile 1943, n. 103839, non è stata completamente portata a termine e che in conto dei quantitativi autorizzati rimangono ancora da emettere altri biglietti dei tagli sopra indicati;

Visto il decreto Ministeriale 8 aprile 1944, n. 102, che ha autorizzata la fabbricazione e la emissione di un altro contingente di biglietti di Stato da L. 1, 2, 5 e 10;

Determina:

Art. 1.

I biglietti di Stato ancora da emettere in esecuzione dei decreti Ministeriali sopra citati e per la costituzione del fondo di scorta pel cambio dei logori hanno le caratteristiche indicate negli articoli seguenti.

Art. 2.

Le caratteristiche dei biglietti di Stato da L. 10 sono le seguenti:

Formato — Il formato è rettangolare di mm. 93 × 58 per la carta e del formato stampa di mm. 85 × 50 per il recto e 84 × 49 per il verso.

Filigrana — I biglietti sono stampati su carta bianca portante una filigrana a chiaro-scuro, posta al centro del biglietto, e formata da un fiore centrale stilizzato accompagnato lateralmente da due fogli, pure stilizzati, e due piccoli fiori a forma di tulipano.

Recto — Il recto del biglietto, stampato in calcografia, si suddivide in tre parti, una centrale e due laterali; quella centrale è così disposta: in alto da una cornicetta di rettangoli bianchi e neri, seguono le diciture - Italia - su fondo chiaro, e biglietto di Stato a corso legale in caratteri bianchi su fondo scuro; un rosone, in linea bianca su fondo retinato a linea nera, sostenuto da due elementi di linea bianca formati ognuno da quattro rosoncini; al centro, uno spazio, riservato per il riscontro della filigrana, leggermente tintato da un fondino; sotto questo una cornicetta rettangolare, a bianco e nero, racchiude due rosoni simmetrici di bianco linea con motivo decorativo al centro.

Le due parti laterali sono composte da due elementi simmetrici di bianco linea, con motivo decorativo, riempiti nella parte interna da perline e cordoni; al margine della linea bianca un motivo di linea nera racchiuso da un filetto nero determina il margine del biglietto.

In alto e in basso una cornice di quattro elementi ondulati di linea bianca seguiti da quattro fondini geometrici riproducenti la cifra « 10 » terminanti con un listello, sono posti il numero e la serie del biglietto; nel centro a sinistra, l'effige di « Giove » in profilo; a destra, in carattere nero contornato da un filetto bianco la dicitura « Vale dieci lire » intrecciata con la cifra « 10 », in bianco appoggiata su di un rettangolo formato da due listelli a scacchiera su fondino grigio; seguono le firme: Il Direttore generale del Tesoro f. f. G. Ventura, Il Cassiere speciale Giovinco, V°. per la Corte dei conti Simoneschi.

Fuori cornice sono poste le leggende: a sinistra I. P. S. Off. Carte Valori a destra G. Mattaloni dis.

Verso — Il verso del biglietto, a stampa litografica, è composto da un disegno principale e da un sottofondo.

Il disegno principale è così disposto: una cornicetta decorativa in linea bianca; entro questa, a destra e sinistra, due figure allegoriche maschili, rappresentanti l'industria e l'agricoltura, sono poggiate su un festone composto da elementi di linea bianca con intrecci di cordoni nella parte centrale e collegati in alto da un nastro perlinato; al centro uno spazio quadrato portante la cifra « 10 » su fondo grigio incorniciato dai lati da due striscie decorative che racchiudono nuovamente la cifra « 10 lire » in bianco su fondo scuro, sotto questo sono posti i decreti di emissione e delle caratteristiche e precisamente: a sinistra il R. decreto-legge 20 maggio 1935, n. 874, a destra il decreto Ministeriale 23 novembre 1944; la parte superiore porta una tabella recante le leggende: « La legge punisce i fabbricatori e gli spacciatori dei biglietti falsi », circondata da un rosone in linea bianca.

Il disegno è riempito da un fondino geometrico riproducente la cifra « 10 ».

Un sottofondo unito, litografico, colorisce l'intero disegno principale.

Colori — Il biglietto è stampato nei seguenti colori:
recto - bleu;
verso - fondo grigio, disegno principale bleu nero.

Art. 3.

I biglietti di Stato da L. 5 hanno le seguenti caratteristiche:

Formato — Il formato è rettangolare di mm. 93 × 58 per la carta e del formato stampa di mm. 85 × 50 per il recto e 84 × 49 per il verso.

Filigrana — I biglietti sono stampati su carta bianca portante una filigrana a chiaro scuro, posta al centro del biglietto, e formata da un fiore centrale stilizzato accompagnato lateralmente da due foglie, pure stilizzate, e due piccoli fiori a forma di tulipano.

Recto — Il recto del biglietto, stampato in calcografia, è così composto: cornice con doppia fila di bacellatura di cilindri e perline, con angoli a quattro elementi isolati su fondo scuro su cui stacca, in chiaro, la cifra « 5 ».

In basso, una fascia decorativa a forma rettangolare e fondo scuro con ornato decorativo chiaro formato da due candelabre simmetriche di fogliame e fiori stilizzati. Nella parte centrale uno scudo Sannitico, avente nella parte superiore un cartiglio portante la parola « Italia » e circondato posteriormente da un festone di alloro. Nell'interno dello scudo sono stampate in carattere romano, le leggende: Biglietto di Stato - a corso legale - lire cinque: seguono le firme: Il Direttore generale del Tesoro f.f. G. Ventura a sinistra, Il Cassiere speciale Giovinco a destra; V°. per la Corte dei conti Simoneschi al centro.

A sinistra dello scudo è posto un medaglione ovale con la testa di Minerva, di Turi, in chiaro-scuro. A destra, un ovale corrispondente, riempito di un ornato

modernamente stilizzato di foglie e fiori staccanti in chiaro su fondo scuro, in centro la cifra « 5 » in nero filettata di bianco e ombreggiata.

I due ovali e lo scudo sono sistemati su un fondino a tonalità uniforme; fuori cornice, in basso a sinistra, è posta la leggenda a carattere capillare: I. P. S. Officina Carte Valori, a destra « R. Garasi ».

Verso — Il verso, stampato in litografia, è così composto: una cornice formata da un perlinato con gli angoli e il centro dei lati maggiori in aggetto; lateralmente due candelabre con ornato chiaro di fogliette e fiori stilizzati su fondo scuro; al centro del biglietto su fondino chiaro la cifra « 5 » sovrastante la parola « lire » entrambi incorniciati da due grandi tralci di fogliame stilizzato, portanti nella parte superiore un cartiglio coi decreti delle caratteristiche e precisamente: a sinistra il R. decreto-legge 20 maggio 1935, n. 874, a destra del decreto Ministeriale 23 novembre 1944 e nella parte inferiore un altro cartiglio con la dicitura « La legge punisce i fabbricatori e gli spacciatori di biglietti falsi ».

Il fondo del verso, in litografia, presenta: una fascia orizzontale centrale composta di tre fascie minori di cui la centrale più larga è di tonalità più scura; il rimanente del fondo, più chiaro della fascia, è formato da elementi romboidi con in centro la cifra « 5 ».

In alto sono posti rispettivamente: a sinistra, il numero della serie, a destra, quello del biglietto; in basso è ripetuto: a sinistra, il numero del biglietto, a destra quello della serie.

Colori — Il biglietto è stampato nei seguenti colori:
recto - viola;
verso - viola scuro.

Art. 4.

I biglietti di Stato da L. 2 hanno le seguenti caratteristiche:

Formato — Il formato è rettangolare di mm. 83 × 46 per la carta e del formato di stampa recto e verso di mm. 77 × 40.

Filigrana — I biglietti sono stampati su carta bianca portante una filigrana in chiaro-scuro, orizzontale, a righe ondulate continue.

Recto — Il recto del biglietto, a stampa tipografica, si compone di un fondino e di un disegno principale.

Il fondino è composto: a sinistra, da tenui linee verticali continue poste sotto la vignetta; a destra da motivi esagonali contornati da doppi circoletti ed interrotto, al centro, da un disegno ornamentale intrecciato, sul quale sono ripetute in bianco le sigle L. 2, nell'interno di questo è posta la cifra araba « 2 » attorno a quest'ultima, fra due filetti ondulati irregolari, è ripetuto in lettere il valore - lire due - racchiude il fondino una cornicetta rettangolare formata da doppi disegni ottagonali.

Il disegno principale è composto: da una vignetta, alla sinistra del biglietto, formata da un motivo decorativo rettangolare interrotto, in alto, da un cartiglio che porta la leggenda - Italia - in basso, da altro uguale cartiglio con la leggenda - Ministero del Tesoro - al centro da un ovale perlinato che racchiude una testina femminile di profilo, raffigurante l'Italia; al centro del biglietto, della leggenda: Biglietto di Stato - a corso legale - lire due, in carattere romano; una piccola losanga porta il valore in cifra.

Le firme, poste in basso, sono: Il Direttore generale del Tesoro f.f. G. Ventura, a sinistra, Il Cassiere speciale Giovinco, a destra, V°. per la Corte dei conti Simoneschi al centro.

In alto sono posti rispettivamente: a sinistra, il numero delle serie, a destra, il numero del biglietto; in basso sotto la leggenda - due lire - è ripetuto: a sinistra, il numero del biglietto, a destra, quello della serie.

Verso — Il verso del biglietto, a stampa tipografica, si compone del seguente complesso disegno principale: un fondino decorativo rettangolare formato da piccoli disegni a mandorla interrotto al centro da una tabellina esagonale contornata da stellette a quattro punte intercalate da piccoli cilindri; al centro di questa vi è posta la leggenda, a carattere bastoncino capillare: « La legge punisce i fabbricatori e gli spacciatori di biglietti falsi »; a sinistra e destra in due circoli a cornice geometrica con fondino retinato, vi è ripetuto il valore del biglietto, tratteggiato in cifra araba, ed intrecciato dalla leggenda, a carattere vuoto, « Lire » al centro, in alto, un rettangolino porta la leggenda R. decreto-legge 20 maggio 1935, n. 874, in basso altro uguale rettangolo la leggenda decreto Ministeriale 23 novembre 1944; racchiude il disegno principale una cornicetta a forma di nastro arrotolato avente agli angoli quattro elementi decorativi uguali che portano inciso a carattere vuoto, la cifra in arabo « 2 ». Fuori della cornice a destra, è posta verticalmente a carattere capillare la leggenda: « Istituto Poligrafico dello Stato - Officina Carte Valori ».

Colori — Il biglietto è stampato nei seguenti colori:
recto - fondino giallo, disegno principale verde oliva;
verso - giallo-arancio.

Art. 5.

I biglietti di Stato da L. 1 hanno le seguenti caratteristiche:

Formato — Il formato è rettangolare di mm. 78 × 42 per la carta e del formato di stampa, recto e verso di mm. 72 × 36.

Filigrana — I biglietti sono stampati su carta bianca portante una filigrana, in chiaro scuro, orizzontale a righe ondulate continue.

Recto — Il recto del biglietto, a stampa tipografica, si compone di fondino e di un disegno principale.

Il fondino è composto: a sinistra, da tenui linee verticali continue poste sotto la vignetta, a destra, da brevi tratti orizzontali terminanti in segni triangolari; al centro della parte destra, dalle sigle L. 1, portanti incise verticalmente in bianco, nel corpo del carattere, la leggenda - lire una - una cornicetta geometrica di circoletti bianchi vuoti racchiude la seconda parte del fondo.

Il disegno principale è così composto: una vignetta alla sinistra del biglietto, formata da un motivo decorativo rettangolare, con al centro un ovale che racchiude una testina femminile di profilo, raffigurante l'Italia; attorno a questa, tra due filetti, la leggenda: Italia - Ministero del Tesoro.

Al centro del biglietto, la leggenda: Biglietto di Stato - a corso legale - lire una, in carattere romano; una piccola losanga riporta il valore in cifra.

Le firme, poste in basso, sono: Il Direttore generale del Tesoro f.f. G. Ventura a sinistra, Il Cassiere speciale Giovinco a destra, V°. per la Corte dei conti Simoneschi al centro.

In alto, sopra la sigla L. 1, sono posti rispettivamente: a sinistra il numero della serie, a destra il numero del biglietto; in basso, sotto la leggenda « una lira » è ripetuto, a sinistra il numero del biglietto, a destra quello della serie.

Verso — Il verso del biglietto, a stampa tipografica, si compone del seguente disegno principale: un fondino unito rettangolare con al centro un ovale nel quale è posta, a carattere capillare, la leggenda « La legge punisce i fabbricatori e gli spacciatori di biglietti falsi »; a sinistra e destra, due circoli a cornice geometrica, portano nell'interno un fondino righettato orizzontale, sul quale è ripetuto il valore del biglietto in cifra araba e la lettera « L » intrecciata fra di loro e disegnate in chiaro-scuro.

Al centro, in alto, un rettangolino bianco con la leggenda R. decreto-legge 20 maggio 1935, n. 874, in basso un altro uguale rettangolino con la leggenda decreto Ministeriale 23 novembre 1944.

Racchiude il disegno principale una cornicetta decorativa riproducente piccoli disegni a forma di gigli.

Fuori della cornice a destra, posta verticalmente ed a carattere capillare, è incisa la leggenda « Istituto Poligrafico dello Stato - Officina Carte Valori ».

Colori — Il biglietto è stampato nei seguenti colori:

recto - fondino rosso chiaro, disegno principale bruno;

verso - verde oliva.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 23 novembre 1944

Il Ministro: SOLERI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 novembre 1944
Registro Tesoro n. 1, foglio n. 192. — LONGO

DECRETO MINISTERIALE 24 novembre 1944.

Nomina del commissario straordinario dell'E.R.A. (Ente Ricuperi Autarchici).

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto il R. decreto-legge 18 settembre 1942, n. 1497, relativo alla costituzione dell'« Ente Ricuperi Autarchici - (E.R.A.) »;

Visto il R. decreto-legge 21 agosto 1943, n. 739, relativo allo scioglimento degli organi deliberativi degli enti pubblici ed alla nomina di commissari straordinari;

Considerata la necessità di provvedere alla nomina di un commissario straordinario per il predetto Ente;

Decreta:

Il prof. ing. Clerici Leone è nominato commissario straordinario dell'Ente Ricuperi Autarchici, con l'incarico di procedere all'accertamento dell'attuale consistenza patrimoniale ed alla conseguente liquidazione.

L'incarico ha carattere gratuito.

Roma, addì 24 novembre 1944

Il Ministro: DE RUGGIERO

DECRETO MINISTERIALE 28 novembre 1944.

Sostituzione del commissario del Consorzio agrario provinciale di Potenza.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Vista la legge 18 maggio 1942, n. 566, sul riordinamento degli Enti economici dell'agricoltura e dei Consorzi agrari;

Viste le nuove esigenze organizzative del Consorzio agrario provinciale di Potenza;

Decreta:

L'avv. Vittorio Materi è nominato commissario del Consorzio agrario provinciale di Potenza in sostituzione dell'avv. Giuseppe Nicola Viceconte.

Roma, addì 28 novembre 1944

Il Ministro: GULLO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DEL LAVORO

Errata-corrige

Nella intestazione del decreto legislativo Luogotenenziale del 1° ottobre 1944, n. 330, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 25 novembre 1944, n. 86, ove è detto:

« Istituzione di una Commissione Reale per la riforma della previdenza sociale » leggasi: « Modificazioni al R. decreto 15 marzo 1944, n. 120, relativo alla nomina di una Commissione Reale per la riforma della previdenza sociale ».

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Nomina del commissario governativo per la gestione straordinaria dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Enna.

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici n. 897, in data 2 dicembre 1944, l'ing. Giacomo Piergianni è stato nominato, per la durata di mesi sei, commissario governativo per la gestione straordinaria dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Enna.

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.